

— condannare la Commissione alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso la ricorrente lamenta che l'articolo 45, paragrafo 8, del regolamento impugnato andrebbe al di là dell'ambito previsto nel regolamento (UE) n. 1307/2013 <sup>(1)</sup>, che concede gli stanziamenti, e in realtà priverebbe di contenuto i poteri attribuiti agli Stati membri introducendo un requisito restrittivo che implica una ri-interpretazione delle competenze attribuite a detti Stati da parte dell'atto legislativo di base.

La ricorrente considera parimenti che il preambolo del regolamento impugnato non contiene la necessaria motivazione sufficiente e dettagliata. A suo avviso una modifica di una disposizione di autorizzazione che presenta siffatta ampiezza e portata non consente, nella pratica, di individuare con chiarezza la disposizione di autorizzazione su cui si era basata la Commissione né in che esatta misura, il che rende quasi impossibile l'indispensabile esame sotto il profilo della certezza del diritto.

La ricorrente lamenta altresì che la normativa adottata dalla Commissione instaura una discriminazione rispetto alle specie arboree denominate bosco ceduo a rotazione rapida o, più precisamente, rispetto agli agricoltori che desiderino piantarle. Gli impianti o coltivatori dei due tipi si trovano in una situazione identica, cosicché non è giustificato stabilire una differenza fra loro in funzione delle specie arboree che desiderino scegliere per costituire i loro impianti.

Inoltre, la ricorrente afferma che, nel corso di tutta la negoziazione del regolamento di autorizzazione, la Commissione si è opposta perfino a che gli Stati membri avessero la possibilità di qualificare come aree di interesse ecologico le aree con impianti di bosco ceduo a rotazione rapida. Secondo la ricorrente tutto indica che la Commissione ha voluto evitare nella pratica siffatta possibilità mediante la normativa impugnata, incorrendo in tal modo in uno sviamento di potere.

Da ultimo la ricorrente considera, in particolare, che il regolamento impugnato viola il principio generale della certezza del diritto in quanto, da un lato, l'articolo 45, paragrafo 8, del menzionato regolamento non è chiaro sotto vari aspetti, e, dall'altro, il regolamento non garantisce un periodo di adeguamento prima della sua entrata in vigore, al fine di prepararsi in vista di un cambiamento di tale rilevanza. La ricorrente sostiene che si viola anche il principio del legittimo affidamento, poiché, formulando le disposizioni per l'entrata in vigore, la Commissione non ha tenuto conto della circostanza che nel settore dell'agricoltura occorre prevedere, eventualmente, un periodo di preparazione necessariamente più esteso. La ricorrente ritiene del pari che l'atto impugnato costituisca anche una violazione del diritto di proprietà cui all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347, pag. 608).

---

### **Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Repubblica slovacca/Commissione**

**(Causa T-678/14)**

(2014/C 448/36)

*Lingua processuale: lo slovacco*

### **Parti**

*Ricorrente:* Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione, contenuta nella lettera del 15 luglio 2014, con la quale quest'ultima chiede alla Repubblica slovacca di mettere a disposizione le risorse finanziarie corrispondenti alla perdita di risorse proprie tradizionali; e

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

#### 1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione

Secondo la Repubblica slovacca, la Commissione è incompetente ad adottare la decisione impugnata. Nessuna disposizione del diritto UE conferisce alla Commissione il potere di agire come ha fatto nell'adottare la decisione impugnata, ossia il potere, in seguito alla quantificazione dell'importo della perdita di risorse proprie tradizionali nella forma di dazi all'importazione non riscossi, di obbligare uno Stato membro, che non era responsabile dell'accertamento e della riscossione di detti dazi, a mettere a disposizione risorse finanziarie per l'importo da essa stabilito, che secondo la stessa corrisponde a detta perdita.

#### 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle esigenze di certezza del diritto

Secondo la Repubblica slovacca, la Commissione, quand'anche fosse competente ad adottare la decisione impugnata (quod non), nel caso di specie avrebbe violato il principio della certezza del diritto. L'obbligo imposto con la decisione impugnata alla Repubblica slovacca non sarebbe stato, a parere di quest'ultima, ragionevolmente prevedibile prima della sua adozione.

#### 3. Terzo motivo, vertente su un non corretto esercizio di competenza da parte della Commissione

Quand'anche la Commissione fosse competente ad adottare la decisione impugnata e nell'adottare la decisione impugnata avesse agito in conformità del principio della certezza del diritto (quod non), secondo la Repubblica slovacca essa non avrebbe esercitato la sua competenza in modo corretto nella fattispecie. In primo luogo la Commissione ha effettuato una valutazione manifestamente errata, in quanto esige dalla Repubblica slovacca risorse finanziarie nonostante la perdita di risorse proprie tradizionali non sia avvenuta affatto o non sia avvenuta come conseguenza diretta degli eventi che la Commissione ascrive alla Repubblica slovacca. In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato il diritto di difesa della Repubblica slovacca e il principio di buona amministrazione.

#### 4. Quarto motivo, vertente sull'insufficiente motivazione della decisione impugnata

Nel contesto di tale motivo di ricorso la Repubblica slovacca afferma che la motivazione della decisione impugnata presenta diversi vizi per i quali dev'essere considerata insufficiente, il che rappresenta una violazione di forme sostanziali ed è al contempo in contrasto con le esigenze di certezza del diritto. Secondo la Repubblica slovacca la Commissione non ha indicato nella decisione impugnata la base giuridica della stessa. Inoltre, essa non ha chiarito affatto l'origine e il fondamento di talune sue conclusioni. Infine, secondo la Repubblica slovacca, la motivazione della decisione impugnata è confusa sotto diversi profili.

---

### Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-698/14)

(2014/C 448/37)

Lingua processuale: il greco

### Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea